

## Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'amministrazione comunale in attuazione dell'art. 27 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Per finalità istituzionali, al fini del presente regolamento si intendono:
  - a) le funzioni previste dalla Legge, dallo Statuto, dal regolamento;
  - b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni.

### Art. 2 Finalità

1. Il Comune, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favorisce la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, operanti nell'ambito dell'Unione Europea.
2. La trasmissione dei dati può, avvenire, anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

### Art. 3 Definizioni di riferimento

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento di dato personale, di titolare, di responsabile, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2 -della Legge \_3 ) 1 dicembre 1996, n. 675.

### Art. 4 Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'amministrazione comunale sono individuate con provvedimento della Giunta municipale su proposta dei Dirigenti c/o Responsabili di uffici e servizi.
2. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
3. Dirigenti c/o Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario comunale; anche al fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge '3 1 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

### Art. 5 Titolarietà e responsabilità della banca dati

